

RISOLUZIONE N. 39297 DEL 2.3.2011

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 – ART. 71, COMMA 6.

- *REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE: SIA VENDITA CHE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – QUESITO.*

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione con la quale si richiede il parere della scrivente in merito alla possibilità per alcuni soggetti di *“(..)* poter accedere al corso professionale per intraprendere l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, pur non essendo in possesso di un titolo di studio”.

In considerazione di quanto richiesto, occorre precisare preliminarmente che sono stati abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, pertanto la normativa di riferimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso alle attività commerciali nel settore merceologico alimentare di vendita e somministrazione, è contemplata all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

In particolare il comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 dispone che:

“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

Di conseguenza, da un’attenta lettura della norma appare chiaro che, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, i requisiti di cui alle citate lettere a), b) e c) sono alternativi e nello specifico la possibilità di frequentare un corso professionale per il commercio, ai sensi della lettera a), non è vincolata al possesso preventivo, da parte del soggetto aspirante, di alcun titolo di studio di istruzione secondaria, né comunque di alcun titolo di studio, ferma restando l’evidente necessità, in via di fatto, che possieda le conoscenze di base minime fondamentali per frequentare utilmente tale corso professionale e consentire il prescritto “esito positivo” del corso stesso.

Per effetto della citata disposizione ed in risposta a quanto richiesto, la scrivente non può assumere un’interpretazione differente da quella che ovviamente discende dal contenuto e dalla sussistenza della norma stessa. Per un potenziale operatore commerciale, infatti, la qualificazione professionale necessaria per intraprendere un’attività nel settore merceologico alimentare, sia di vendita che di somministrazione, è inderogabilmente collegata al possesso di almeno uno dei predetti requisiti di cui al comma 6.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)